



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Brecciamme, 46 - 81024 - Maddaloni (CE) - C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 - Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 - Segreteria: tel. 0823 408721 - Segreteria Didattica: tel. 0823 408602

e-mail: ccic8au001@istruzione.it - pec: ccic8au001@pec.istruzione.it - sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: Modalità di fruizione permessi Legge 104/92.

Si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, dando seguito alla direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto rilevanti novità per fruire dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. Gli elementi innovativi riguardano coloro che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D. Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 ha in parte modificato il disposto dall'articolo 33 della legge 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

I permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n°104/92 ("Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno...") sono permessi retribuiti e non riducono le ferie; gli stessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

L'articolo 68 del CCNL 2019/21, per il solo personale ATA, così recita: "I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.**"

L'ARAN chiarisce che solo il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà alternativamente, come sancito dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992, fruire dei tre giorni di permesso retribuito oppure di un permesso orario giornaliero retribuito."

Qualora il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità decida di fruire del permesso ad ore, la distribuzione dovrà essere la seguente:

- due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore;
- una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, l'Inps, il Dipartimento della funzione pubblica e Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispettivamente con circolari n. 45 dell'01/03/2011 e con circolari n. 1/2012 e 31/2010, e il CCNL Istruzione e ricerca, ne hanno disciplinato la fruizione

prevedendo una programmazione mensile dei permessi. **Resta inteso che, in situazioni di urgenza, sarà possibile modificare il piano mensile.**

In caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'orario lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il

permesso, così come dispone l'art. 32, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.

Si ricorda, inoltre, che tutte le richieste di permesso dovranno essere inoltrate tramite lo Sportello Digitale Axios e non potranno essere prese in considerazione le richieste formulate in forma diversa. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93